

Abruzzo

L.R. 7-3-2000 n. 20

Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 marzo 2000, n. 9.

L.R. 7 marzo 2000, n. 20 ⁽¹⁾.

Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 marzo 2000, n. 9.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 novembre 2002, n. 998*, la *Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1085*, la *Delib.G.R. 30 novembre 2004, n. 1256*, la *Delib.G.R. 8 ottobre 2007, n. 976* e la *Delib.G.R. 28 settembre 2012, n. 617*

Art. 31

Programmi di qualificazione e sviluppo.

1. In attuazione dei principi generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:

- sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
- formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
- produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
- attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva.

2. A tale scopo la Giunta regionale adotta programmi di intervento, valutando le proposte formulate dalla Scuola regionale dello Sport ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 156, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Programmi di qualificazione e sviluppo. In attuazione dei principi generali indicati all'*art. 1*, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la scuola regionale dello sport del C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:

- a) sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
- b) formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
- c) produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
- d) attuazione di ricerca applicata alla pratica sportiva.

A tale scopo la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'adozione di programmi di intervento, valutando le proposte formulate dello sport.

La Giunta regionale può altresì proporre al Consiglio regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, l'approvazione di progetti obiettivo per lo sport presentati dai soggetti di cui all'*art. 3*, lettere a), b), c) e d) nonché dalle Istituzioni scolastiche di cui all'*art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

All'erogazione del finanziamento regionale provvede il Dirigente del competente Servizio sport, previa acquisizione della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata e dei relativi giustificativi di spesa ad essa connessi.».

Art. 32 *Interventi.*

In attuazione degli obiettivi di cui all'*art. 31*, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante l'assegnazione al Comitato regionale del C.O.N.I. Abruzzo di un finanziamento finalizzato agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport.

Interviene, altresì, mediante il finanziamento dei progetti obiettivo in materia sportiva presentati dai soggetti indicati all'*art. 31*, comma 3.

Art. 60*Ripartizione percentuale.*

1. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo II è pari al 19% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita ⁽²⁷⁾:
 - 1) il 18% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera a);
 - 2) il 67% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera b);
 - 3) il 15% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera c) ⁽²⁸⁾.
2. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo III è pari al 10% della disponibilità di bilancio ⁽²⁹⁾.
3. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IV è pari al 4% della disponibilità di bilancio ⁽³⁰⁾.
4. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo V è pari al 28% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita ⁽³¹⁾:
 - 1) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera a);
 - 2) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera b);
 - 3) il 22% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lettera c);
 - 4) il 2% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera d) ⁽³²⁾.
5. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VI è pari al 3% della disponibilità di bilancio ⁽³³⁾.
6. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VII è pari al 3% della disponibilità di bilancio ⁽³⁴⁾.
7. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VIII è pari al 3% della disponibilità di bilancio ⁽³⁵⁾.
8. La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari al 30% della disponibilità di bilancio ⁽³⁶⁾.
- 8-bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno ⁽³⁷⁾.
- 8-ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura

finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00⁽³⁸⁾.

8-quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo⁽³⁹⁾.

8-quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi⁽⁴⁰⁾.

9. Lo stanziamento di bilancio iscritto per gli interventi di cui ai titoli XI e XII viene ripartito come segue:

- 1) il 90% agli interventi previsti a sostegno dell'impiantistica sportiva;
- 2) il 10% agli interventi previsti a sostegno e per l'ammodernamento delle piste per lo sci di fondo^{(41) (42)}.

(27) Alinea così modificato dall'*art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(28) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.

(29) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e così modificato dall'*art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(30) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e così modificato dall'*art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(31) Alinea così modificato dall'*art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.

(32) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.

- (33) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.
- (34) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.
- (35) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.
- (36) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e così modificato dall'*art. 175, comma 2, L.R. 26 aprile 2004, n. 15*.
- (37) Comma aggiunto dall'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'*art. 108, comma 1*, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
- (38) Comma aggiunto dall'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'*art. 108, comma 1*, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
- (39) Comma aggiunto dall'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'*art. 108, comma 1*, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
- (40) Comma aggiunto dall'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'*art. 108, comma 1*, della stessa legge. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
- (41) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 8-bis ad 8-quinquies ad opera dell'*art. 64, comma 1, L.R. 17 aprile 2003, n. 7*.
- (42) Per l'anno 2012, ai sensi dell'*art. 10, comma 4, L.R. 19 giugno 2012, n. 27*, è sospesa l'applicazione dell'a previsione di cui al presente comma.